

## I.M.U. ANNO 2013

### Informazioni utili

Gentile contribuente,  
al fine di offrirle una corretta informazione, è stata predisposta la presente nota con le principali disposizioni che le permetteranno di adempiere compiutamente ai suoi obblighi tributari per l'acconto 2013.

#### E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU PER :

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** - esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 nel limite massimo di una per tipologia. La sospensione della prima rata IMU si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale dal Comune:
- 1) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi
  - 2) l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- b) **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
- c) **TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

#### PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D".

La rata di **ACCONTO** dovrà essere versata entro il **17 Giugno 2013** e dovrà essere pari al 50% dell'imposta dovuta, sulla base delle aliquote 2012 riportate nella tabella. Si precisa che il riferimento al 2012 vale solo per le aliquote, mentre la «condizione oggettiva» sulla base della quale l'immobile paga deve essere quella del 2013.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
aliquota ordinaria	0,85%

#### SOLO PER LA TIPOLOGIA ABITAZIONI PRINCIPALI CATEGORIE A/1- A/8 - A/9

L'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 è pari allo 0,55 %  
Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Detta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

#### IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

Dal 1 gennaio 2013 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) il moltiplicatore è pari a 65.

La quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato.

L'eventuale aumento quale quota variabile, è versata a favore del comune.

#### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Per eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni consultare il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**.

#### VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.

#### MODALITÀ' DI PAGAMENTO

L'imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento F24 oppure mediante apposito bollettino c/c postale intestato a "PAGAMENTO IMU" numero di conto corrente 1008857615, esso è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale (su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico)

I codici IMU per il versamento dell'imposta con F24 sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale	-	-
IMU per terreni agricoli	-	-
IMU per aree fabbricabili	3916	-
IMU per gli altri fabbricati	3918	-
IMU cat D Stato	-	3925
IMU cat D incremento comune	3930	-

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti: - per la quota spettante al COMUNE effettuare un bonifico (Credito Cooperativo di Ostra Vetere) utilizzando il codice IBAN IT94V087053760000020190831 e BIC ICRAITRRJL0 - per la quota spettante allo STATO effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRJL0) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000 La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente (o in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza), la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, i relativi codici tributo, l'annualità di riferimento, l'indicazione "acconto" o "saldo".

#### DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU, relativa al 2013, deve essere presentata al Comune entro il 30/06/2014 direttamente all'Ufficio Tributi o con raccomandata postale.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:

- al sito istituzionale del comune [www.comune.serradeconti.an.it](http://www.comune.serradeconti.an.it)
- allo sportello web del contribuente [www.cis-info.it](http://www.cis-info.it)

Si informa che lo sportello informazione del CIS SRL SERVIZIO ENTRATE osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 ed il martedì dalle 15.00 alle 17.30